

PRIMA
Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale
via Marconi 51, Bologna - tel. fax 051.614.89.19
e.mail info@mobbing-prima.it - Internet www.mobbing-prima.it

PRESENTA :

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. MAURIZIO MARCHESINI

DELLA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DEL LAVORO;

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 176/2004 ruolo generale,

sezione lavoro, promossa da

M.P. elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio dell'avvocato XXX rappresentata a difesa dagli avv.ti Daniela Cantisani e Matteo Cavallini del Foro di XXX, unitamente e disgiuntamente, come da mandato a margine del ricorso.

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura di Stato di Bologna presso i cui uffici in via Guido Reni n. 4, e domiciliato.

convenuto IN PUNTO A: Risarcimento danni da dequalificazione

Per la ricorrente:

"A. Accertare l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dalla ricorrente dal 28/07/99 ad oggi, in violazione degli articoli 2087 e 2103 c.c. e per l'effetto dichiarare illegittimo l'ordine del

giorno n. 348 del 19/12/01 nella parte in cui prevede che le funzioni di responsabile dell'Ufficio Demanio e Servitù Militari siano avocate dal Direttore p.t. e che la M.P. sia capo dell'Ufficio Demanio con compiti amministrativi.

B. Conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta a reintegrare la M.P. in compiti, mansioni e occupazioni effettive idonee alla qualifica di appartenenza. nonché al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, alla carriera ed all'immagine nella somma di € 20.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate del dovuto al saldo

a) *Dichiarare e accertare che le modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro si sono estrinsecate con forme colposamente e/o volontariamente idonee a determinare una violazione dei principi di correttezza e buona fede e per l'effetto condannare la convenuta ad annullare tutti gli atti, comprese le restanti sanzioni disciplinari comminate alla ricorrente dal 1999 ad oggi e tuttora presenti nel suo fascicolo personale, in quanto tutti viziati da intento vessatorio e persecutorio nei suoi confronti;*

b) *condannare la convenuta al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale ex art. 2087 e 2059, ovvero in subordinata ipotesi ex art. 2013 cc, nella somma richiesta di almeno € 7.989,35) oltre che al risarcimento del danno da mobbing quantificato in € 36.711,66, ovvero liquidare tutti i suddetti nocumenti in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal di del dovuto al saldo;*

c) *condannare la convenuta al rimborso di diritti ed onorari (oltre IVA e CAP) e delle spese tutte del presente procedimento considerato anche il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ex art. 412 c.p.c. comma IV e in analogia legis con quanto previsto dall'art. 69 bis del D.lgs 3 febbraio 1993 n. 29.*

Per il convenuto

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respingere le domande tutte come formulate siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate; Vinte le spese "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 02.02.2004 M.P. conveniva in giudizio il Ministero della Difesa dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere dipendente del Ministero della Difesa dal 01.10.1990 inquadrata nella 7 qualifica funzionale ora Area C2 del CCNL Comparto Ministeri, ed impiegata presso la 6 Direzione Generale Militare di Bologna ora 6 Reparto Infrastrutture.

Affermava poi che, dal 1995 alla seconda metà del 1999 aveva ricoperto la funzione di Capo della Sezione del Demanio Militare, coordinando e dirigendo un ufficio composto da sei dipendenti, e svolgendo attività ispettive, di valutazione e controllo, di programmazione e revisione, nonché di studio e consulenza.

Proseguiva affermando che dal 28/07/1999 aveva iniziato il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e l'incarico interinale di Capo della Sezione del Demanio Militare era stato affidato al Tenente XXX già Capo del servizio BCM.

Affermava poi che al rientro in servizio avvenuto in data 30/05/2000 era stata formalmente reinserita nel ruolo di Capo della Sezione del Demanio Militare ma di fatto era stata progressivamente esautorata dalle precedenti mansioni ed incarichi e privata del computer e del telefono e per un breve periodo anche dell'ufficio e costretta a dividere l'unica scrivania con il sottoposto Tenente XXX cui venivano assegnate le pratiche di maggior rilievo e la gestione di tutte le più importanti questioni del Servizio Demanio.

Affermava ancora che alla stessa ricorrente dal giugno 2000 era stato affidato solo l'inadeguato compito di visitare e relazionare su alcuni bunkers realizzati lungo tutta la riviera adriatica durante la seconda guerra mondiale, attività che implicava la visita di manufatti in stato di avanzato degrado, collocati in aree spesso incolte e prive di vie di accesso, il tutto priva di adeguati equipaggiamenti e spesso senza alcun supporto di collaboratori, nonostante il disagio e la pericolosità dell'incarico, posto che i ruderi di tali manufatti erano sovente collocati in zone lontane dagli abitati ed erano occupate da persone prive di dimora.

Affermava poi che con ordine di servizio del Direttore Col. XXX del 04/2001 tale situazione di demansionamento era stata formalizzata, e le era stato revocato definitivamente l'incarico di Capo della Sezione del Demanio Militare, ed era stata posta formalmente a disposizione e lasciata del tutto inattiva, in attesa di nuovo incarico. Affermava ancora che in contemporanea con tale provvedimento, le era stata sottratta la disponibilità di tutto il personale dell'Ufficio e privata dell'auto di servizio, che veniva assegnata al solo Tenente XXX..

Proseguiva affermando che dall'inizio del 2002 oltre all'attività di visita e relazione sui bunkers, alla ricorrente medesima erano stati assegnati solo compiti elementari di predisposizione atti, di inserimento dati e di archiviazione.

Affermava poi che a tale demansionamento si erano aggiunti comportamenti vessatori da parte dei superiori, ed ingiustificati procedimenti disciplinari, come specificatamente indicati in ricorso. Affermava infine che tale complesso di comportamenti aveva causato alla ricorrente medesima una sindrome ansiosa depressiva clinicamente accertata. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro accertasse e dichiarasse l'avvenuta dequalificazione professionale subita dalla ricorrente, e condannasse l'Amministrazione convenuta a reintegrare la ricorrente stessa in mansioni conformi alla qualifica di appartenenza, nonché al risarcimento del danno alla professionalità e del danno biologico subito dalla ricorrente medesima.

Chiedeva inoltre che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, annullasse le sanzioni disciplinari inflitte alla ricorrente dal 1999 in quanto atti viziati da intenti persecutori e vessatori.

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa eccependo in primis la nullità del ricorso, posto che la copia notificata alla convenuta era priva dell'indicazione del difensore e della sottoscrizione dello stesso.

Nel merito affermava che, al rientro dal periodo di astensione dal lavoro per maternità, la ricorrente aveva assunto un atteggiamento di pressoché totale estraneità all'attività del servizio con frequenti assenze e ciò aveva determinato la necessità di collocarla temporaneamente a disposizione del Direttore, privandola delle mansioni inerenti le attività di gestione delle servitù militari e di vendita del patrimonio immobiliare delle Forze Armate, che vennero affidate al Tenente XXX che aveva già provveduto a sostituire la ricorrente nel periodo di assenza dal lavoro per maternità.

Affermava poi che la ricorrente non era stata privata né dei supporti logistici, quali ufficio, computer e telefono, né del personale necessario allo svolgimento dei residui compiti assegnati, che consistevano nelle procedure relative agli affitti dei beni immobili, al rilascio dei nulla osta militari alla liquidazione dei danni causati da attività addestrative militari, come descritte in comparsa di costituzione e risposta.

Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 17.09.2004, 21.11.2005, 11.01.2006, 15.03.2006, 25.10.2006, 10.11.2006, 23.05.2007.

Venivano sentiti come testi XXXX

Veniva espletata CTU medico legale sulla persona di M.P.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di parte convenuta, inerente la profusa nullità del ricorso, per l'asserita assenza dell'indicazione del difensore e della firma dello stesso nella copia notificata alla convenuta, osserva il Tribunale che dall'esame degli atti emerge con chiarezza che la copia del ricorso notificato all'Amministrazione contiene sia l'indicazione dei difensori sia la sottoscrizione della ricorrente sia la sottoscrizione degli stessi difensori, seppure apposta solo nella prima pagina del ricorso, in calce al mandato. A ciò si aggiunge che l'originale del ritorno depositato, contiene anche la firma dei difensori, apposta nell'ultima pagina del ricorso. In sostanza è avvenuto che la copia del ricorso notificato alla Amministrazione non conteneva l'ultima pagina del ricorso medesimo, con la firma dei Difensori, che peraltro era già contenuta

nella prima pagina in calce al mandato ed attestava in modo inconfutabile la provenienza e la paternità dell'atto.

Pertanto, l'eccezione è infondata e deve essere respinta (Cass. N. 17359/2003, N. 22200/2004). Nel merito dalla testimonianza di XXX è emerso che la ricorrente dal 1995 alla seconda metà del 1999 aveva ricoperto la funzione di Capo della Sezione del Demanio Militare coordinando e dirigendo un ufficio composto da diversi dipendenti, di cui solo tre presenti, stante la grave carenza di organico.

È poi emerso che dal 28/7/1999 la ricorrente aveva iniziato il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e l'incarico interinale di Capo della Sezione del Demanio Militare era stato affidato al Tenente XXX già Capo del Servizio B.C.M.

È ancora emerso che al rientro in servizio della M.P. avvenuto in data 30/5/2000 alla Stessa non vennero riassegnate le precedenti mansioni e le mansioni Capo dell'ufficio continuarono ad essere svolte dal tenente XXX mentre la M.P. venne progressivamente esautorata dalle precedenti mansioni ed incarichi, e privata del computer e del telefono e per un breve periodo anche dell'Ufficio, e costretta a dividere l'unica scrivania con il sottoposto Tenente XXX cui venivano assegnate le pratiche di maggior rilievo e la gestione di tutte le più importanti questioni del Servizio Demanio.

È poi emerso che dal giugno 2000 alla M.P. venne affidato solo l'inadeguato compito di visitare e relazionare su alcune postazioni militari realizzate lungo tutta la riviera adriatica durante la seconda guerra mondiale, attività che implicava la visita di manufatti in stato di avanzato degrado, collocati in aree spesso incolte e prive di vie di accesso, il tutto o priva di adeguati equipaggiamenti, e spesso senza alcun supporto di collaboratori, nonostante il disagio e la pericolosità dell'incarico, posto che i ruderi di tali manufatti erano sovente collocati in zone lontane dagli abitati ed erano occupate da persone prive di dimora.

È ancora emerso che, con ordine di servizio del Direttore Colonnello XXX del 02/04/2001, tale situazione di demansionamento era stata formalizzata, ed alla dr.ssa M.P. era stato revocato definitivamente l'incarico di Capo della Sezione del Demanio Militare ed era stata posta formalmente a disposizione, e lasciata del tutto inattiva in attesa di nuovo incarico, con affidamento di compiti elementari e marginali.

È infine emerso che tale situazione di totale ed assoluto demansionamento si è protratta fino alla fine del 2004, data in cui alla M.P. vennero nuovamente assegnate funzioni di coordinamento della sola Sezione Demanio, posto che l'originaria Sezione Demanio, che si occupava di Demanio e Servizi militari, era stata rinominata Ufficio Demanio e Servizi Militari, e suddivisa in due distinte sottosezioni, di cui l'una si occupava solo di demanio e l'altra solo di Servizi militari.

La deposizione di M.P. ha trovato conferma negli atti depositati, ed in particolare negli ordini di servizio del Colonnello XXX del 2/4/2001 e del 19/12/2001 ed hanno trovato altresì conferma nella deposizione testimoniale di XXX ed ha pure trovato conferma indiretta nella testimonianza di XXX, in particolare da tale ultima testimonianza è emerso che nel corso del 2001 in seguito ad ordine di servizio del Colonnello XXX la M.P. venne rimossa dall'incarico di Capo Sezione Demanio, che all'epoca comprendeva sia le funzioni attinenti al Demanio Militare sia le funzioni attinenti alle Servitù Militari e messa a disposizione dello stesso Colonnello XXX senza che le fosse affidato, in concreto, alcun incarico, mentre le funzioni svolte dalla stessa M.P. vennero attribuite al medesimo Colonnello XXX.

Occorre poi osservare che è privo di qualunque rilevanza probatoria il documento depositato nel corso del processo dall'Amministrazione convenuta, asseritamente definito come relazione sui fatti di causa del Maresciallo XXX asseritamente redatto prima della testimonianza. Dall'esame del documento emerge infatti con evidenza che lo stesso non è sottoscritto dal Maresciallo XXX né contiene alcun segno che consenta di attribuirne la paternità allo stesso Maresciallo XXX od ad altre persone.

Dalla documentazione depositata è emerso che la M.P. era inquadrata nell'Area C livello economico C2 del C.C.N.L. di settore del 16.02.1999, con qualifica di Funzionario Amministrativo.

La relativa declaratoria contrattuale prevedeva lo svolgimento di funzioni di direzione, coordinamento e controllo di unità organiche complesse anche di rilevanza esterna. Appare pertanto evidente il grave demansionamento subito dalla ricorrente a partire dal 1/6/2000 data di rientro in servizio fino alla fine del 2004, posto che in un primo periodo la stessa ricorrente è stata privata di tutte le funzioni di direzione, coordinamento e controllo, e posta a svolgere meri compiti ausiliari e sporadici.

Altrettanto evidente è che anche le mansioni cui è stata preposta la ricorrente dalla fine del 2004 hanno realizzato e continuato tale demansionamento, seppure ridotto quantitativamente.

Infatti dalla fine del 2004 la M.P. è stata posta a capo della sola Sezione

Demanio, che si atteggia come unità organica interna semplice, stante la minima dimensione organizzativa ed è priva di relazioni esterne, mentre la declaratoria contrattuale della qualifica ricoperta dalla ricorrente medesima prevede lo svolgimento di funzioni di direzione, coordinamento e controllo di unità organiche complesse, anche di rilevanza esterna.

Deve pertanto essere dichiarato che la M.P. dall'1/6/2000 ha subito un illegittimo demansionamento ed il Ministero della Difesa deve essere condannato alla reintegra della

ricorrente in mansioni rientranti nelle declaratoria contrattuale della qualifica professionale ricoperta.

Il Ministero della Difesa deve poi essere condannato al risarcimento del danno professionale subito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo demansionamento.

Sul punto osserva il Tribunale che appare provata la sussistenza del danno professionale, stante l'apicalità e complessità delle mansioni svolte originariamente e delle mansioni ricomprese nella qualifica posseduta, e la modestia ed elementarità delle mansioni cui è stata invece preposta, nonché per la lunghezza del periodo di avvenuto demansionamento che ha sicuramente reso obsoleta la professionalità già acquisita, e ne ha impedito la crescita armonica.

Il relativo danno viene liquidato equitativamente in Euro 500,00 lordi mensili, per ogni mese di demansionamento dal 1/6/2000 fino alla data della sentenza.

Il Ministero della Di deve poi essere condannato al risarcimento del danno biologico subito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo demansionamento.

Sul punto osserva il Tribunale che dalla CTU medico legale svolta è emerso che, in conseguenza dell'illegittimo demansionamento subito la ricorrente ha contratto una patologia definita come "Disturbo dell'Adattamento con aspetti emotivi misti" con un danno biologico permanente del 9%, un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 45 c.d., un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 16.

Il danno viene pertanto l i q u i d a t o in complessivi Euro 14.421,77 sulla base delle Tabelle in uso al Tribunale di Milano così specificate:

Euro 3.150,00 per il periodo di inabilità temporanea totale (Euro 70,00 per ciascun giorno);

Euro 560,00 per il periodo di inabilità temporanea parziale (Euro 35,00 per ciascun giorno);

Euro 10.421,77 per il danno permanente;

Euro 13.014,71 per il coefficiente di età della ricorrente pari a 0,81.

Devono invece essere respinte le domande di parte ricorrente inerenti l'annullamento delle sanzioni disciplinari comminate dall'Amministrazione, e la sussistenza da parte dell'Amministrazione di un comportamento di "mobbing", nei confronti della ricorrente medesima.

Per quanto riguarda in primo luogo le sanzioni disciplinari irrogate alla ricorrente, nel corso dell'istruttoria svolta, non è emerso elemento di prova inerente un'asserita infondatezza dei comportamenti contestati, ed una conseguente illegittimità delle sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda poi la sussistenza da parte dell'Amministrazione di cd. "mobbing" nei confronti della ricorrente medesima, occorre osservare che dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi di prova circa la sussistenza di comportamenti vessatori ripetuti ed ulteriori, oltre l'avvenuta adibizione a mansioni inferiori.

Non è emersa alcuna prova neppure di una volontà dell'Amministrazione, ed in particolare degli addetti e del preposto al Servizio, di vessare o umiliare la ricorrente.

Infatti dal complesso delle testimonianze raccolte è emerso che il demansionamento è stato attuato unicamente sulla base della considerazione che dopo il rientro dal periodo di astensione per maternità al Direttore preposto al Servizio è sembrato che la ricorrente non fosse più in grado di svolgere adeguatamente e completamente il proprio incarico.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 6.000,00 per diritti ed onorari.

Spese generali IVA e CAP seguono come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che M.P. ha subito un illegittimo demansionamento dal 1/6/2000.

Condanna il Ministero della Difesa a reintegrare M.P. in mansioni rientranti nella declaratoria della qualifica professionale di appartenenza.

Condanna il Ministero della Difesa al risarcimento del danno professionale conseguente all'avvenuto demansionamento, liquidato in Euro 500,00 lordi per ogni mese di demansionamento dal 01/06/2000 alla data della sentenza, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.

Condanna il Ministero della Difesa al risarcimento del danno biologico conseguente all'illegittimo demansionamento, liquidato in Euro 14.421,77, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo.

Respinge ogni altra domanda.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali a favore di M.P.

liquidate in Euro 6.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Pone definitivamente a carico del Ministero della Difesa le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.

Bologna, 23 maggio 2007